

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

nell'interesse dei **Sigg.ri**

1. **Stefano Aiello**, nata a Napoli il 26.12.1967 (C.F. LLASFN67T26F839F) e residente a Giugliano (NA) Lago Patria 255/13,
2. **Antonella Ciotola**, nata a Napoli il 11.06.1967 (C.F. CTLNNL67H51F839I) e residente in Napoli vicolo Palazziello n. 9,
3. **Alfonso Cuomo**, nato a Nocera Inferiore il 24.02.1970 (C.F. CMULNS70B24F912M) e Residente in Napoli, Via San Domenico 15,
4. **Immacolata Di Donato**, nata a Aversa il 08.04.1965 (C.F. DDNMCL65D48A512X) e e residente in Casanova di Cerinola, via Nazionale n. 216
5. **Ermanno Salvatore Di Lorenzo**, nato a Carinola (Ce) il 02.02.1954 (C.F. DLRRNN54A02B781V) e residente in Carinola, Vico Custodia n. 10,
6. **Maria Fiorito**, nata a Napoli il 07.04.1967 (C.F. FRTMRA67D47F839G) e residente in San Sebastiano Vesuviano (Na), via Leonardo da Vinci n. 6,
7. **Angelina Granatina**, nata a Lusciano il 12.06.1965 (C.F. GRNNLN65H52E754I) e residente in Aversa, Viale Europa 160,
8. **Daniela Maria Marinelli**, nata a Vevey (Ch) il 17.03.1965 (C.F. MRNDLM65C57Z133A) e residente in Caivano, via Galimberti n. 4,
9. **Antonio Morrone**, nato a Napoli il 08.07.1964 (C.F. MRRNTN64L08F839R) e residente in Napoli, Via Giustiniano 283,
10. **Salvatore Orefice**, nato a Napoli il 20.04.1958 (C.F. RFCSVT58A20F839D) e residente in Napoli, via Gran Paradiso n. 9,
11. **Patrizia Pagnozzi**, nata a Napoli il 03.08.1967 (C.F.



PGNPRZ67M43F839U) ed ivi residente in Via San Domenico n. 15,

12. Pasquale Pezone, nata a Parete (Ce) il 21.04.1961 (C.F.PZNPQL61D21G333Y) e residente in Casterlvolturmo (Ce), via Vasari n. 78,

13. Eufemia Puca, nata a Napoli il 13.12.1965 (C.F. PCUFME65T53F839M) e residente in Sant'Antimo, via Santa fede n. 8,

14. Pierfrancesco Ruggiero, nato a Portici il 07.08.1965 (C.F. RGGPFR65M07G902F) e residente in Pllena Trocchia (Na), via San Martino n. 8,

15. Concetta Varvella, nata a Napoli il 28.12.1963 (C.F. VRVCCT63T68F839M) e residente in Napoli, via Talete di Mileto n. 27,

16. Stefano Vicidomini, nato a Nocera Inferiore il 03.12.1963 (C.F.VCDSFN63T03F912E) e residente in Corso Europa n. 10, Napoli

Ricorrenti

Tutti rappresentati e difesi in giudizio, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Luca Agliocchi (C.F. GLCLCU75D24L182B) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luciano Pennacchio sito Napoli, Napoli Viale Della Costituzione Is.G.1 - CDN, indirizzo e-mail agliocchi@studioagliocchi.it, pec: luca.agliocchi@pecavvocatitivoli.it, fax. 06.92942655,

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro, legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede a Napoli Via Diaz 11;



nonchè

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Provincia di Napoli in persona del Direttore, legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede a Napoli, Via Ponte della Maddalena 55;

resistenti

nonchè

tutti gli eventuali controinteressati, di estremi ignoti, che risultino iscritti nella graduatoria per il personale ATA – Ufficio Scolastico Provinciale Napoli – valide per l'anno 2016/2017

PREMESSO IN FATTO

1) Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti dell'Istituto Domenico Martuscelli di Napoli in qualità di collaboratori scolastici con contratti a tempo indeterminato, come risulta dai certificati di servizio depositati in atti (**cf. doc. n. 1**).

2) Con D.D. prot. n. 4521/U del 24.3.2016 veniva indetto il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994.

3) I ricorrenti, risultando in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, presentavano all'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale della Provincia di Napoli formale e tempestiva domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per l'anno scolastico 2016/2017 (**cf. docc. n. 2**).

4) In particolare, nella dichiarazione di servizio prodotta nella citata domanda di inserimento (sezione D – quadro D 10), veniva indicato che i ricorrenti avevano svolto servizio in qualità di collaboratori scolastici esclusivamente presso l'Istituto Domenico Martuscelli di Napoli.

5) Con i decreti dirigenziale allegati dell'Ufficio Scolastico Regionale della



Campania Ambito Territoriale di Napoli, Ufficio Reclutamento ATA i ricorrenti venivano esclusi dal concorso per titoli per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico con la seguente motivazione standard per tutti : *“tenuto conto che il rapporto di lavoro del Sig. ... non è stato instaurato con l'amministrazione scolastica statale e che il servizio non è stato reso alle dipendenze di un Istituto Scolastico statale; considerato che l'interessato non ha diritto all'inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA profilo Collaboratore Scolastico ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. 297/1994 in quanto privo de requisito di servizio previsto dall'art. 2.2 del citato bando di concorso: (24 mesi ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi in scuole o istituti di istruzione primaria secondaria ed artistica statali”*. (cfr. **docc. n. 3**). Si precisa che in taluni casi neppure giungeva il decreto di rigetto ma gli odierni ricorrenti constatavano dalla graduatoria pubblicata il loro mancato inserimento.

6) Contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione resistente l'Istituto Domenico Martuscelli è da considerarsi, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento come in seguito meglio si approfondirà, ente di diritto pubblico con la conseguenza che il servizio prestato presso detto ente e regolamentato attraverso l'applicazione del CCNL Scuola doveva considerarsi analogo a quello prestato negli altri istituti statali e doveva dunque essere riconosciuto valido ai fini dell'inclusione in graduatoria.

7) I ricorrenti riportando nella domanda di inserimento presentata il servizio presso detto istituto (prestato ben oltre i due anni previsti e richiesti dal citato bando) possedevano – e possiedono - tutti i requisiti per partecipare al concorso.

8) Alla luce della suesposta situazione, stante l'assoluta illegittimità, inefficacia, e/o nullità dei decreti allegati e qui contestati e della motivazione riportata nello stesso a sostegno dell'esclusione dei ricorrenti dal concorso de quo, appare ora possibile procedere nel presente giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei



ricorrenti.

DIRITTO

E' noto che i presupposti fissati dal legislatore perché possa procedersi all'adozione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. sono la mancanza di altra misura cautelare tipica prevista dal codice; il *fumus boni iuris* ossia la probabile fondatezza del diritto di chi agisce ed il *periculum in mora* ovvero un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito.

Inoltre affinché possa essere concesso il provvedimento d'urgenza è necessario secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza che siano presenti congiuntamente i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* non potendosi ritenere sufficiente la sussistenza di uno solo di essi.

Ebbene, alla luce di quanto riferito in punto di fatto e della documentazione prodotta nel presente procedimento, questa difesa ritiene sussistente nel caso di specie sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

Siano consentite al riguardo le seguenti

OSSERVAZIONI

IN ORDINE AL FUMUS BONI IURIS

Come già evidenziato in punto di fatto, i ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento al concorso per titoli relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico indetto con D.D. prot. n. 4521/U del 24.3.2016 e sono stati esclusi per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2.2 del bando non essendogli stato riconosciuto il servizio effettivamente prestato presso l'istituto Scolastico Domenico Martuscelli di Napoli in quanto ritenuto erroneamente istituto non statale.

Ebbene, è macroscopico l'errore commesso dall'amministrazione resistente laddove ha escluso i ricorrenti dal concorso per il mancato possesso del requisito



dell'anzianità di servizio ed in particolare per la mancata valutazione del servizio prestato presso l'Istituto Scolastico Domenico Martuscelli di Napoli.

In verità i ricorrenti sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione secondo le previsioni del bando dettate sul punto, in quanto detto Istituto è da equipararsi a tutti gli effetti ad un istituto statale.

Infatti, l'Istituto Domenico Martuscelli - sorto come istituzione di beneficenza ed eretto in ente morale con R.D. 9 novembre 1885 – venne dichiarato “istituto scolastico” con R.D. del 16 agosto 1926 e posto “*alle dipendenze del Ministero*”: gli elementi rilevatori della sua natura pubblicistica si rilevano dal complessivo sistema normativo entro il quale opera l'Istituto, desumibile anche dallo Statuto approvato con R.D. 2 dicembre 1931 n. 1715 (**cfr. doc. n. 4**) e dal regolamento del 25 ottobre 1933.

Inoltre, tanto emerge dalla nota del 14 marzo 1985 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (**cfr. doc. n. 5**) ove si afferma la natura di ente di diritto pubblico dell'Istituto “D. Martuscelli e nella quale precisamente si legge: “*Questa avvocatura esaminata la questione rappresentata nella nota in riscontro esprime l'avviso che all'Istituto per ciechi “D. Martuscelli” di Napoli debba riconoscersi la natura di ente di diritto pubblico. La Corte di Cassazione a SS.UU. nella sentenza depositata il 6/11/1981...ha avuto modo di analizzarne compiutamente la disciplina e ne ha evidenziato gli indici sicuri della sua natura pubblica primo fra tutti la sottoposizione dell'ente “alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione” il che esprime l'inserimento dell'Ente medesimo nell'ambito della P.A. quale organo indiretto*”.

Non solo.

La giurisprudenza amministrativa ha pacificamente rilevato la sussistenza degli elementi rilevatori della natura pubblicistica dell'Istituto de quo



riconoscendogli *“il carattere di ente strumentale dello Stato, cioè di ente attraverso il quale lo Stato persegue i propri fini istituzionali”* (Consiglio di Stato, Sezione VI, 19.9.1990 n. 828 – **cfr. doc. n. 6**).

In particolare nella sentenza richiamata si rileva che *“attesa l'intensità del controllo interno ed esterno (esercitato dagli organi di vigilanza del Ministero della pubblica istruzione sia attraverso ispezioni sia mediante la partecipazione al Consiglio di amministrazione di membri di nomina governativa ecc..) svolto dall'amministrazione della pubblica istruzione si ha in effetti nella specie un'amministrazione indiretta dello Stato”* (conforme ex Tar Campania sentenza n. 3324/2006 e Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 1137/2013 – **cfr. docc. nn. 7 e 8**).

Se tali pronunce non fossero di per sé già sufficiente indice della qualificazione giuridica attribuibile all'Istituto Martuscelli e conseguentemente del relativo diritto al riconoscimento e qualificazione del servizio prestato dai dipendenti di quest'ultimo, odierni ricorrenti, risulta granitico al riguardo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito della Sezione Lavoro di codesto Ecc.mo Tribunale, il quale ha affermato come il servizio prestato presso l'Istituto Martuscelli debba considerarsi analogo a quello prestato negli altri istituti statali con la conseguenza che coloro che hanno presentato domanda di inserimento riportando il servizio presso detto istituto possiedono i requisiti per partecipare al concorso.

Tra le tante pronunce si segnala quanto rilevato dall'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli n. 24536/2015: *“..del resto nonostante l'istituto abbia chiesto al MIUR se esistano i presupposti per la propria trasformazione in fondazione di diritto privato, la sua qualificazione non è mutata e prova ne è che il Ministero dell'istruzione partecipa della potestà gestionale dello stesso con potere di*



nomina di un membro del Cda e ne controlla il perseguimento delle finalità istituzionali” (conforme *ex multis* Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sentenze n. 4075/2015 e n. 24536/2015, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, Sentenze nn. 20424/2016 e 10685/2016 – **cfr. docc. nn. 9, 10, 11 e 12**).

Alla luce delle fonti normative citate nonché della giurisprudenza richiamata atte a disvelare la effettiva natura giuridica dell’ente, le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione resistente non sono in alcun modo fondate e condivisibili in quanto il servizio prestato presso l’Istituto Martuscelli è da considerarsi assolutamente analogo a quello statale ed i ricorrenti, dunque, erano – e sono attualmente - in possesso di tutti i requisiti per partecipare al concorso.

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Come noto ai fini della concessione del provvedimento d’urgenza, è necessario che si ravvisi un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente.

Ebbene, è di palmare evidenza che i ricorrenti se utilmente collocati nella graduatoria di concorso, avrebbero senza dubbio maggiori probabilità – se non la certezza – di ricevere l’incarico desiderato.

Considerato infatti che dalle citate graduatorie, a partire dal mese di settembre di ogni anno vengono individuati il nuovo personale ATA da immettere in ruolo, il pregiudizio grave ed irreparabile sussiste proprio nel privare i ricorrenti dall’immissione in ruolo nel corrente anno scolastico 2016/2017.

Infatti, nella fattispecie che ci occupa i tempi ordinari del giudizio di merito ben potrebbe superare la durata di un anno così da rendere vana l’ammissione dell’istante al concorso.

“Secondo la migliore dottrina il periculum va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato



comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso sia – infine – in quei casi in cui la lesione implica un’irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati” (ordinanza Tribunale di Napoli 24536/2015).

Nella successiva causa di merito pertanto si agirà per ottenere una sentenza che previa conferma del provvedimento cautelare, disposto ove ritenuto opportuno anche *inaudita altera parte* per i motivi sopra esposti, e previo accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’inserimento in graduatoria, ordini alla amministrazione resistente di emanare gli atti necessari all’inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patienti dagli odierni ricorrenti a causa ed in conseguenza dell’illegittima esclusione disposta dalla P.A. dalle graduatorie.

Ma non solo.

Infatti, sotto il profilo del *periculum in mora* va rappresentato a codesto Ecc.mo Giudicante l’attuale situazione patrimoniale dei ricorrenti, i quali sono privi della remunerazione stipendiale da ormai oltre un anno a causa di una gravissima ed irrisolta (finora a causa di uno stallo da parte delle Istituzioni pubbliche preposta alla vigilanza ed al controllo dell’Istituto Martuscelli, *in primis* il medesimo MIUR) situazione di deficit che ha investito l’Istituto, il quale è sostanzialmente impossibilitato da mesi a corrispondere gli stipendi ai ricorrenti, i quali ormai solo dall’auspicato riassorbimento/ricollocazione nelle scuole statali potranno superare tale nefasta condizione di privazione del reddito indispensabile per la sussistenza loro e dei propri familiari (cfr. **doc. n. 13** – nota prot. 17211 del 17.06.2015 nomina commissario straordinario da parte del MIUR; **doc. n. 14** – nota prot. 1547 del 2014 dell’Istituto Martuscelli con il quale viene richiesto l’intervento dell’USR Campania; **doc. n. 15** – scambio epistolare tra Istituto



Martuscelli e INPS per richiesta CIG poi negata in quanto l'Istituto è considerato dall'INPS ente pubblico; **doc. n. 16** – nota prot. AOODRCA8172/1 del 18.11.2014 con la quale l'USR Campania non approva i bilanci dell'Istituto e da atto sia della gravissima situazione di dissesto sia dell'applicazione da parte dell'Istituto del CCNL Comparto Scuola ai suoi dipendenti).

Per i suesposti motivi, i Sigg.ri

Stefano Aiello, Antonella Ciotola, Alfonso Cuomo, Immacolata Di Donato, Ermanno Salvatore Di Lorenzo, Maria Fiorito, Angelina Granatina, Daniela Marinelli, Antonio Morrone, Salvatore Orefice, Patrizia Pagnozzi, Pasquale Pezone, Eufemia Puca, Pierfrancesco Ruggiero, Concetta Varvella e Stefano Vicidomini

come sopra difesi e rappresentati

RICORRONO

affinchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 Cod. Proc. Civ. Voglia emettere **anche con decreto monocratico *inaudita altera parte*** o, in subordine, nel contraddittorio con la P.A. resistente, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito le cui conclusioni sono le medesime della presente procedura, nell'interesse dei ricorrenti, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia e nullità dei rispettivi decreti di esclusione dei ricorrenti impugnati nelle premesse in fatto ed allegati al presente atto dal concorso per titoli relativo al profilo professionale di Collaboratore



Scolastico indetto con D.D. prot. n. 4521/U del 24.3.2016 per i motivi indicati nel presente ricorso;

- accertare e dichiarare che il servizio prestato dal ricorrente presso l'istituto Domenico Martuscelli è giuridicamente corrispondente in tutti i sensi e per tutti gli effetti a quello prestato presso le altre istituzioni scolastiche statali, con il conseguente obbligo di riconoscimento da parte dell'amministrazione resistente del relativo punteggio;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inclusione nelle graduatorie provinciali definitive per cui è stata presentata domanda, profilo ATA, sin dall'anno scolastico 2016/2017 o da quel diverso anno ritenuto di giustizia;

- in ogni caso in via ulteriormente gradata adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente.

Con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti.

In caso di contestazione della documentazione prodotta in via istruttoria si richiede l'acquisizione ex art. 210 Cod. Proc. Civ. dei documenti di cui all'indice del foliaro in possesso dell'amministrazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre al rimborso delle spese generali.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura dimezzata di euro 259,00 in quanto trattasi di pubblico impiego .

Si producono in giudizio, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:



- **1.** Copia certificati di servizio rilasciati dall'Istituto Domenico Martuscelli;
- **2.** Copia domande di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per l'a.s. 2016/2017;
- **3.** Copia decreti dirigenziali di esclusione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania Ambito Territoriale di Napoli, Ufficio Reclutamento ATA;
- **4.** Copia Statuto approvato con R.D. 2 dicembre 1931 n. 1715,
- **5.** Copia nota del 14 marzo 1985 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- **6.** Copia sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 19.9.1990 n. 828
- **7.** Copia sentenza Tar Campania sede di Napoli sentenza n. 3324/2006;
- **8.** Copia sentenza Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 1137/2013;
- **9.** Copia sentenza Tribunale Ordinario di Napoli Sezione Lavoro n.4075/2015
- **10.** Copia sentenza Tribunale Ordinario di Napoli Sezione Lavoro n. 24536/2015
- **11.** Copia sentenza Tribunale Ordinario di S.M. Capua Vetere Sezione Lavoro n.10685/2016
- **12.** Copia sentenza Tribunale Ordinario di S.M. Capua Vetere Sezione Lavoro n.20424/2016
- **13.** Copia nota prot. 17211 del 17.06.2015 nomina commissario straordinario da parte del MIUR;
- **14.** Copia nota prot. 1547 del 2014 dell'Istituto Martuscelli con il quale viene richiesto l'intervento dell'USR Campania;
- **15.** Copia scambio epistolare tra Istituto Martuscelli e INPS per richiesta CIG poi negata in quanto l'Istituto è considerato dall'INPS ente pubblico;



- **n. 16** Copia nota prot. AOODRCA8172/1 del 18.11.2014 con la quale l'USR Campania non approva i bilanci dell'Istituto e dà atto sia della gravissima situazione di dissesto sia dell'applicazione da parte dell'Istituto del CCNL Comparto Scuola ai suoi dipendenti

Roma/Napoli, data del deposito

Avv. Luca Agliocchi

IN SUBORDINE

ISTANZA PER LA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce al ricorso

PREMESSO CHE

- potenziali controinteressati sono tutti i soggetti che risultano iscritti nella graduatoria permanente per il personale ATA – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e che Codesto Ill.mo Giudice potrebbe ritenere opportuno, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, che il *ricorso ut supra* venga altresì notificato ai predetti controinteressati;
- vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi dei potenziali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche altri eventuali aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta graduatoria non noti al ricorrente



oltre alla mancanza di indicazione di tutti i dati delle persone iscritte;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari e potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 .2.1990 n. 106: “(...) *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali delle Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*”.
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della legge 21.7.2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 C.p.c.;
- i Tribunali amministrativi regionali, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica (*ex multis* Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, R.g. n. 19886/2015 – provvedimento



del 23.6.2015, Dott. A.M. Luna; Tribunale di Civitavecchia, Sezione lavoro, R.g. n. 1138/2015 – provvedimento del 25.6.2015, Dott. F. Colella; Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, R.g. n. 467/2015 – provvedimento del 21.7.2015, Dott. L. Fioroni; Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, R.g. n. 2635/2015, provvedimento del 17.9.2015, Dott. E. Cosentino);

RILEVATO INFINE CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministeroproclami/proclami_12;

* * *

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché, ove ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio indispensabile ai fini del presente giudizio, codesto Ecc.mo Giudice voglia autorizzare e pertanto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati come sopra indicati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 C.p.C. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. e per l'effetto

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti dei citati controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR e/o sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –Ambito Territoriale della Provincia di Napoli con sede a Napoli, Via della Maddalena n. 55, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.csa.napoli.bdp.it> dei seguenti dati:



- 1- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- 2- nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3- sunto dei motivi del ricorso
- 4- indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i soggetti che risultano iscritti nella graduatoria permanente per il personale ATA –Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli nonché tutti gli altri eventuali aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta graduatoria non noti al ricorrente”*.
- 5- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Con osservanza.

Roma/Napoli, data del deposito

Avv. Luca Agliocchi

